

- ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione incendi, di sicurezza e salute dei lavoratori, con l'adozione di qualunque accorgimento che sia necessario per garantire sempre la tutela della pubblica incolumità;
- 18) Il canone applicato è stato determinato secondo le disposizioni di legge richiamate all'articolo 14 del Regolamento di Amministrazione del Demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, con applicazione del canone minimo come previsto dall'art. 100 comma 4 del D.L. 14/08/2020 n.104 conv. in L. 13/10/2020 n. 126 novellato da ultimo con D.L. 25/05/2021 n. 73, convertito, con modificazioni, in L. 23/07/2021 n. 106. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio. Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che saranno comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
  - 19) il concessionario si impegna a produrre attestazione a firma di tecnico abilitato in relazione alle condizioni di staticità dell'immobile oggetto della presente concessione, assumendosi al riguardo ogni riconnessa responsabilità presente e futura in ordine a quanto sopra;
  - 20) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale;
  - 21) Resta in capo al soggetto concessionario il preventivo conseguimento di tutte le autorizzazioni e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie;
  - 22) Il concessionario, provvederà entro 30 (trenta) giorni dal rilascio del presente titolo, a comunicare alla locale Agenzia delle Dogane ai sensi dell'art.19 D.Lgs.374/1990 l'avvenuto conseguimento della concessione per consentire al suddetto Ufficio erariale l'aggiornamento dell'intestazione della stessa;
  - 23) Sono fatti salvi ogni diverso parere e qualunque ulteriore prescrizione di altri organi istituzionali competenti;
  - 24) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
  - 25) **Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione e alle spese relative ai valori bollati, tramite versamento virtuale tramite F24.**

IL CONCESSIONARIO  
*Agostinelli Fiorella*  
Firmato digitalmente

La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante. Il Concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio digitale al seguente indirizzo pec: [fiorella.agostinelli.1938@postacertificata.tabaccai.it](mailto:fiorella.agostinelli.1938@postacertificata.tabaccai.it)

Ancona, 29/09/2021

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
*Giovanni Pettorino*  
f.to digitalmente

IL CONCESSIONARIO  
*Agostinelli Fiorella*  
f.to digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE  
*Avv. Gabriele Lucchini*  
f.to digitalmente

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 04/10/2021 al n° 1879 serie 1 con l'esazione di euro 374,00

28 OTT. 2021

L'Ufficiale Rogante  
*Avv. Gabriele Lucchini*

Validità prorogata fino al 31/12/2024 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

19 OTT. 2021  
L'Ufficiale Rogante  
*Avv. Gabriele Lucchini*

**AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE**  
del Mare Adriatico Centrale  
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

	PRIMO RILASCIO
X	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIFIC
	VARIAZ. INTESTAZIONE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;  
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 169/2016;  
Visto il D.M. 5 luglio 2021 n. 267 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile notificato a questa Autorità in data 06/07/2021, recante nomina del Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;  
Visto ancora il D.M. 5/07/2021, a mente del quale il Commissario straordinario esercita, dalla data di notifica del suddetto decreto e fino al ripristino degli ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate dall'art. 8 della L. 28/01/1994 n. 84;  
Vista la Delibera Commissariale n. 26/2021 del 02/08/2021 con cui è stato nominato, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., l'Avv. Gabriele Lucchini, Funzionario Responsabile della Divisione Gare, Appalti, Contratti - Contenzioso;  
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;  
Vista l'istanza di nuovo rilascio di concessione demaniale marittima avente ad oggetto un'area demaniale di mq 123,80 - arrotondati a mq 124,00 in sede di presentazione del modello SID D1 - situata nel Porto di San Benedetto del Tronto, allo scopo di mantenere un manufatto adibito a bar-tabaccheria di mq. 90,00, un'area asservita con n. 3 gazebi di mq. 25,00 ed un'area scoperta asservita di mq. 9,00, presentata dalla ditta individuale Agostinelli Fiorella C. F. GSTFLL38R56A271S - P.Iva 00347900441, corrente in San Benedetto del Tronto (AP) - via Enrico Dandolo snc, assunta al prot. n. ARR-7889 del 12/08/2019 e successive integrazioni, da ultimo acquisite al prot. n. ARR-10259 in data 05/08/2021;  
Vista la precedente licenza n. 02-08/2017 rilasciata da questa Autorità in data 17/08/2017 reg. rep. n. 1168 registrata presso l'Agenzia delle Entrate in data 29/08/2017 al n. 1193 serie 1, con scadenza al 31/12/2018;  
Vista la pubblicazione della domanda avvenuta in data in data 05/12/2019 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav. ;  
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di San Benedetto del Tronto, acquisita al prot. n. ARR-83 del 07/01/2020;  
Vista la nota dell'Agenzia del Demanio pervenuta in data 19/12/2019 e assunta al prot ARR 12695;  
Vista la nota dell'Agenzia delle Dogane di Civitanova Marche S.O.T. San Benedetto del Tronto assunta al prot ARR 1300 del 31/01/2020;  
Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisito al prot. n° 413 del 20/01/2020;  
Vista la delibera n. 4 in data 04/02/2020 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;  
Vista la nota del 21.02.2020, acquisita al prot. ARR 2563-21\_02\_2020, nella quale il Comune di San Benedetto del Tronto, in riscontro alla richiesta nota PAR 7103-03\_12\_2019 di questo Ente, attestava, sotto il profilo urbanistico, che "per il manufatto indicato in oggetto è prevista la delocalizzazione in quanto l'area demaniale marittima dove lo stesso insiste ricade nell'Ambito Operativo del Porto (AOP) parte AOP 2.N e parte 2.O";  
Vista la nota PAR 2303 del 26/03/2020 e successivi solleciti, da ultimo nota PAR 2263 del 25/03/2021, con cui questa Autorità ha avanzato richiesta di ulteriori approfondimenti e valutazioni all'Amministrazione Comunale;  
Visto il parere favorevole da ultimo espresso dal Comune di San Benedetto del Tronto assunto al prot. ARR 5580 del 23/04/2021, - sulla base degli esiti della riunione svoltasi in data 12/11/2020 tra il suddetto Comune, questa Autorità e la Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto -, relativamente al rilascio della presente concessione demaniale marittima, in ragione della mancata attuazione della prescrizione contenuta nel PRP sopra richiamata e della circostanza che, allo stato, non è possibile definire le tempistiche per la realizzazione dei suddetti interventi relativi alla delocalizzazione ed al riordino dei manufatti attualmente ivi esistenti e delle relative attività economiche che sono al momento ivi esercitate;  
Visto, ancora, il succitato parere del Comune di San Benedetto del Tronto, assunto al prot. ARR 5580 del 23/04/2021, nel quale, sulla base degli esiti della richiamata riunione del 12/11/2020, si rappresenta che l'avviso favorevole è subordinato all'inserimento nel presente titolo di una clausola speciale oggetto di accettazione da parte del concessionario, contenente l'ipotesi di revoca della presente concessione laddove, nelle more, dovessero attuarsi le previsioni del PRP, senza diritto in capo al concessionario ad alcun indennizzo, rimborso o risarcimento del danno;  
Vista la nota di questa Autorità assunta al prot. PAR 4817 del 06/07/2021 nella quale è stato espressamente comunicato alla Ditta individuale Agostinelli Fiorella, che il titolo concessorio sarebbe stato rilasciato con la apposizione di una condizione speciale recante una espressa causa di revoca del titolo per motivi di pubblico interesse, collegata alle esigenze di riordino e

sistemazione delle aree portuali in conformità con il PRP vigente, con preavviso di almeno 180 giorni dall'inserimento dei suddetti interventi nella programmazione annuale dei lavori e con obbligo in capo al concessionario, di lasciare libera e sgombera l'area assentita senza alcun diritto ad indennizzi, rimborsi, ristori o risarcimenti comunque denominati;

Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 10/06/2021 PR\_APUTG\_Ingresso\_0033767\_20210610, Acquisita a prot. ARR-7958-15\_06\_2021, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;

Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 2.500,00, richiesto con atto di accertamento n. 02-03/21 del 06/07/2021;

Vista la polizza fidejussoria n. 410395899 dell'importo di €5.000,00 emessa dalla società Generali - Agenzia di Ascoli Piceno S.p.a., emessa in data 03/08/2021 a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;

Vista la polizza assicurativa n. 410395892 emessa dalla società Generali Italia S.p.a. per l'importo di € 1.000.000,00 quale assicurazione RCT-RCO;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;

Visti gli atti d'ufficio;

## CONCEDE

Alla ditta individuale Agostinelli Fiorella

C. F. GSTFLL38R56A271S

di occupare un tratto di suolo demaniale marittimo di complessivi mq 123,80 situato in ambito portuale di San Benedetto del Tronto precisamente presso la radice del Molo Nord del Porto, allo scopo di mantenere un manufatto adibito a bar-tabaccheria di mq. 90,00, un'area asservita con n. 3 gazebi di mq. 25,00 ed un'area scoperta asservita di mq. 9,00 e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione:

Canone dovuto anno 2021 = € 2.500,00 (ai sensi della Circolare n. 6 del 11.12.2020, in attuazione di quanto previsto nell'art. 100 comma 4 del D.L. del 14/08/2020 n. 104 e successiva Legge di conversione del 13/10/2020 n. 126 -, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi 48 dal 01/01/2019 al 31/12/2022

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rilasciare un'altra licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, su semplice intimazione scritta del Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità

di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 2) Le installazioni previste nell'ambito della Concessione in argomento dovranno riportare requisiti tecnici tali che le stesse non abbiano mai a costituire pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute delle persone, né per l'operatività portuale locale. A tale scopo, resterà in capo al soggetto concessionario ogni connessa valutazione tecnica preliminare.
- 3) Le medesime installazioni saranno comunque conformi alle vigenti norme legislative in materie di costruzioni e di edilizia, nonché al vigente Codice della Strada e al relativo Regolamento di esecuzione, ed ogni altra vigente disposizione normativa di qualunque ordine e grado, oltre che alle regole dell'arte e alla buona prassi.
- 4) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio, nonché l'autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;
- 5) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa possa derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento;
- 6) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- 7) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione;
- 8) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle come in effetti le accetta;
- 9) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 10, sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e corrisponda il canone nei termini assegnati;
- 10) La presente concessione potrà essere revocata per motivi di pubblico interesse, riconnessi alle esigenze di riordino e sistemazione delle aree portuali in conformità con il PRP vigente, con preavviso di almeno 180 giorni dall'inserimento dei suddetti interventi nella programmazione annuale dei lavori e con obbligo in capo al concessionario, di lasciare libera e sgombera l'area assentita senza alcun diritto ad indennizzi, rimborsi, ristori o risarcimenti comunque denominati;
- 11) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale;
- 12) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti;
- 13) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese gli aggiornamenti catastali del caso, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento;
- 14) Gli impianti tecnologici, laddove previsti, dovranno riportare tutti i requisiti di legge, sia in termini di caratteristiche tecniche che in termini di gestione ed utilizzo;
- 15) Eventuali oneri e spese di utenze e dei relativi allacci sono in carico al concessionario;
- 16) I manufatti e le installazioni asservite alla attività dovranno essere legittimati ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. A tal proposito, resta in capo al concessionario ogni connessa incombenza, ivi incluse le pratiche presso la locale amministrazione comunale e gli aggiornamenti catastali;
- 17) Gli stessi manufatti dovranno, comunque, riportare, ad oneri e cure del Concessionario, tutti i requisiti per legge dovuti, con particolare riguardo alle norme in materia di costruzioni ed edilizia, nonché alle norme in materia